

# Assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili e Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Easy Plan

Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento luglio 2026 - ultima versione disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero verde 800085559, dall'estero +39 06 45202137, Modulo on line presente nel sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it), Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2025) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 679 milioni di euro di cui 249 milioni di capitale sociale interamente versato e 430 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2025, il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 565 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il requisito patrimoniale minimo al 31 dicembre 2025 ammonta a 254 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 181%. L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.023 milioni di euro. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/chi-siamo>

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Easy Plan è un prodotto multiramo a premio ricorrente che prevede un investimento nelle seguenti componenti di ramo I e ramo III, con le seguenti percentuali:

- Gestione Separata: da 0% a 100%
- Fondi Unit Interni: da 0% a 100%

La garanzia sulla componente di ramo I prevede la restituzione del capitale almeno pari al premio netto investito sia in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga sia in caso di riscatto totale nei 3 mesi successivi alla 5°, 10° e 15° ricorrenza annuale.

Sulla quota investita nella componente di ramo III il rischio dell'investimento è esclusivamente a carico del contraente. In caso di decesso dell'assicurato è prevista sulla componente di ramo III una maggiorazione del controvalore delle quote pari all'1% con un massimo di euro 4.000,00 complessivi.



## Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Opzioni contrattuali

### Switch

Trascorsi trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, potrai variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Assicurativi Interni, sempre secondo i limiti prefissati dalle modalità di investimento dei premi. Il numero massimo di richieste di Switch è di tre all'anno. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi.

Qualora desideri investire contemporaneamente in più fondi è prevista una percentuale minima di investimento del 10% in ognuno dei Fondi prescelti. Si precisa che l'operazione di Switch implica anche la variazione delle percentuali di allocazione dei

Premi Unici Ricorrenti futuri.

### Versamenti Integrativi

Hai la facoltà di effettuare versamenti integrativi in qualsiasi momento fino a quando il prodotto sarà in collocamento. Tali versamenti integrativi non potranno essere di importo inferiore a 250,00 Euro e dovranno essere corrisposti all'atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l'Intermediario. Il cumulo degli importi dei versamenti integrativi per ciascuna annualità di polizza non potrà essere superiore a 3 volte il Premio Unico Ricorrente annuo in vigore. In ogni caso la somma dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti ed eventuali versamenti integrativi) non potrà essere superiore a 300.000,00 Euro. Non sono ammessi versamenti integrativi in caso di cessazione del collocamento del prodotto. La Compagnia ti informerà, in caso di sospensione od interruzione del collocamento della tariffa, tramite apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale [www.axa.it](http://www.axa.it).

### Fondi Assicurativi Interni e Gestione Interna Separata

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio, ai risultati della Gestione Separata GESTIRIV PLUS e al valore degli attivi contenuti nei Fondi Interni che il prodotto prevede. Sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.axa.it](http://www.axa.it) è possibile consultare i regolamenti sia della Gestione Separata sia dei Fondi Interni.



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** | Non sono previsti.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazione delle garanzie offerte dal presente contratto.



### Quanto e come devo pagare?

#### Premio

Easy Plan prevede il versamento di premi ricorrenti e di eventuali versamenti integrativi.

#### Premio ricorrente

A fronte delle garanzie assicurative ed in relazione ai propri obiettivi, alla sottoscrizione della proposta di assicurazione potrai corrispondere un premio unico ricorrente che potrà essere corrisposto in forma rateale mensile, trimestrale, semestrale o annuale, scelta in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione, il cui ammontare minimo dipende dal frazionamento scelto:

- € 75,00 per i versamenti mensili; € 300,00 per i versamenti trimestrali; € 600,00 per i versamenti semestrali; € 1.200,00 per i versamenti annuali. In ogni caso la somma dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti ed eventuali Versamenti Integrativi) non potrà essere superiore a 300.000,00 Euro.

Qualora si investa contemporaneamente su più fondi, è prevista una percentuale minima di investimento del 10%.

#### Versamenti integrativi

Hai la facoltà di effettuare versamenti integrativi in qualsiasi momento fino a quando il prodotto sarà in collocamento.

#### Modalità di pagamento del premio

- Assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico);
- Bonifico (bancario o postale);
- Bollettino postale;
- Moneta elettronica come carta di credito, carta di debito o pagamento tramite POS;
- Addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



### Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del contraente.

#### Costi applicati alla componente di Gestione Separata

Il prodotto prevede una commissione annuale prelevata dal rendimento della componente di Gestione Separata (ramo I) pari all'1,30%. I premi investiti nella Gestione Separata GESTIRIV PLUS si rivalutano il 31/12 di ogni anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata stessa calcolato il terzo mese antecedente (settembre) la data di rivalutazione annuale. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione fissa. Sulla parte dei premi investita nella Gestione Separata il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento, fatta salva la restituzione del capitale almeno pari al premio netto investito sia in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga, sia in caso di riscatto totale nei 3 mesi successivi alla 5°, 10° e 15° ricorrenza annuale.

#### Costi di intermediazione

Nella seguente tabella è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativi al prodotto:

| Quota parte percepita in media dagli intermediari |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Gestione Interna Separata "GESTIRIV PLUS"         | 27% |
| Easy Plan Azionario High Dividend                 | 40% |
| Easy Plan Obbligazionario Dinamico                | 40% |

|  |                                                          |     |
|--|----------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>Quota parte percepita in media dagli intermediari</b> |     |
|  | Futuro Green                                             | 40% |

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IVASS o CONSOB</b>                                                                                                                                                   | Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                                                                                                                             | Presentando ricorso:<br>• all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                       | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                           | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                      | Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:<br>– Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito <a href="http://www.axa.it">www.axa.it</a> .<br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. |

## QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Le imposte relative al contratto sono a carico del contraente o degli aventi diritto.<br><b>Trattamento fiscale premio</b><br>I premi versati per le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'IRPEF.<br><b>Trattamento fiscale delle prestazioni</b><br>I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a imposta sostitutiva ai sensi dell'art.26-ter del DPR 600/73; tale imposta è applicata sulla differenza tra capitale percepito e premi versati dall'assicurato (ossia sui rendimenti maturati). In caso di decesso dell'assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da imposta sulle successioni; è, inoltre, esente da IRPEF l'eventuale capitale erogato a copertura del rischio demografico. L'imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                           | Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://corporate.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico">https://corporate.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico</a> |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Effetti</b>                                                                                | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dell'obbligo<br/>oncologico<br/>per le<br/>imprese</b> | <p>valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**